

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 436/70 DEL CONSIGLIO

del 6 marzo 1970

che completa il regolamento n. 122/67/CEE per quanto si riferisce alla fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che l'articolo 9 del regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 830/68 ⁽³⁾, prevede la concessione di una restituzione all'esportazione al fine di salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale delle uova ;

considerando che, per dare agli esportatori della Comunità una certa sicurezza circa la stabilità delle restituzioni, occorre che queste ultime siano fissate in linea di massima ad intervalli regolari ;

considerando che dall'esperienza acquisita è risultato che le misure adottate non offrono sempre una garanzia corrispondente alle esigenze del commercio per quanto riguarda il livello e la durata di validità delle

restituzioni ; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di fissare anticipatamente le restituzioni nel settore delle uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento n. 122/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le regole generali relative alla concessione e alla fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione, nonché ai criteri di fissazione del loro importo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. HARMEL

⁽¹⁾ GU n. C 25 del 28.2.1970, pag. 78.

⁽²⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2293/67.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30.6.1968, pag. 23.